



COMUNEDICODOGNO

(Provincia di Lodi)

Regolamento per l'assegnazione degli orti urbani sociali

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 34 del 14 aprile 2016
In vigore dal 22 maggio 2016*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 98 del 21 dicembre 2016
In vigore dal 17 gennaio 2017*

*Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 18 maggio 2021
In vigore dal 08 giugno 2021*

FINALITA'

Art. 1

L'assegnazione di appezzamenti di terreno di proprietà Comunale, da destinarsi all'orticoltura ed alla floricoltura, ha lo scopo di favorire e di stimolare i cittadini nelle attività occupazionali, finalizzate all'impiego del tempo libero, in attività atte ad incentivare i momenti di socializzazione ed incontro, favorendo tra l'altro un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze e tecniche naturali di coltivazioni.

Si intende diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura sostenibile, sensibilizzare il rispetto della natura e divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, sviluppando piccole autosufficienze alimentari per n. 24 orti, sviluppando attività di agricoltura sociale.

REQUISITI E REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 2

Gli appezzamenti di terreno oggetto del presente regolamento, di metri quadrati 40 ciascuno, vengono assegnati mediante la stipula di apposito contratto/convenzione di concessione d'uso da sottoscrivere prima della consegna delle aree e recante le prescrizioni per la loro corretta gestione.

E' obbligatoria, inoltre, la sottoscrizione per accettazione da parte dell'assegnatario del presente regolamento e la partecipazione al piano di formazione previsto dal progetto comunale "Orti di Lombardia".

L'assegnazione delle porzioni di terreno, viene effettuata sulla base della presentazione di apposita domanda redatta sul modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Su tali aree è vietata ogni e qualsiasi attività a scopo di lucro e la concessione in uso dei lotti è gratuita, mentre tutte le spese relative alla manutenzione dei lotti e all'acquisto di strumenti sarà a carico dei concessionari.

Art. 3

Possono partecipare all'assegnazione di n. 20 lotti di terreno destinati all'autoconsumo solo i cittadini residenti nel Comune di Codogno e appartenenti alle seguenti categorie:

- cittadini che abbiano compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 65 anni di età - l'età anagrafica costituirà requisito di incremento del punteggio secondo il quale verranno assegnati i lotti.

Qualora, esaurite le richieste dei cittadini di cui sopra, rimanessero appezzamenti disponibili gli stessi potranno essere assegnati ai cittadini con meno di 65 anni di età anagrafica, dando priorità ai cittadini in condizione di assenza di occupazione accertata (e comunque non inattivi – in età lavorativa ma non in cerca di occupazione) :

- dando priorità all'indice ISEE;
- in secondo luogo con priorità circa l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

I concorrenti partecipanti all'assegnazione avranno diritto ad un solo ed unico lotto e non dovranno essere titolari di altri terreni in affitto e/o in proprietà aventi medesima destinazione d'uso o destinabile all'utilizzo orto-floro-vivaistico, nemmeno pertinenziale all'abitazione principale o secondaria, quest'ultima se presente nel medesimo comune di residenza.

Art. 4

L'Amministrazione comunale, su indirizzo della Giunta comunale, riserverà n. 4 lotti destinati a progetti di agricolturasociale, come definita dalla Legge n. 141 del 18 agosto 2015, per i quali saranno siglati appositi accordi con associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o associazioni culturali. In questo caso l'accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato preventivamente approvato dalla Giunta comunale.

L'Amministrazione valuta ed accoglie richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano come fine statutario progetti inerenti l'agricoltura sociale, la promozione e lo sviluppo e l'inclusione sociale/lavorativa, per fornire servizi educativi, terapeutici, riabilitativi e di cura per persone svantaggiate o con disabilità e senza fini di lucro, attraverso l'attivazione di spazi occupazionali che l'Amministrazione sostiene. In questo caso, previa sottoscrizione di una apposita convenzione, l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico gli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

Art. 5

Ai concorrenti partecipanti all'assegnazione dei 20 lotti di terreno destinati all'autoconsumo, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

a seconda della situazione ISEE del richiedente

0 - 16.000 €	10 punti
16.001 € - 20.000 €	6 punti
Oltre 20.001 €	3 punti

a seconda degli anni di residenza nel Comune di Codogno riconoscibili al richiedente

0-5 anni compiuti	1 punto
6-10 anni compiuti	3 punti
Oltre 10 anni compiuti	5 punti

a seconda degli anni anagrafici:

da 65 a 70 anni compiuti	1 punto
da 71 a 80 anni compiuti	6 punti
oltre 81 anni compiuti	10 punti

Per la condizione documentata di disoccupazione verranno riconosciuti 5 punti aggiuntivi.

A parità di punteggio attribuito verrà effettuato, per l'assegnazione dei lotti, un sorteggio in presenza del Responsabile del Servizio Patrimonio, del Responsabile dei Servizi alla Persona e del Sindaco o di un Suo delegato.

Il relativo bando di partecipazione per la formazione delle graduatorie verrà pubblicato, con cadenza

quinquennale, all'Albo pretorio del Comune e con ogni altra modalità ritenuta utile, al fine di dare la più ampia forma di pubblicità ed informazione ai cittadini.

Secondo le graduatorie così formate, e fino ad esaurimento delle stesse, si procederà all'assegnazione degli eventuali lotti disponibili o resisi disponibili a seguito anche di rinuncia.

Qualora si dovesse procedere ad assegnazione di Lotti liberi e tutte le domande risultassero soddisfatte, si potrà comunque assegnare in concessione ai soggetti che facciano richiesta anche oltre i termini previsti dal bando succitato e anche alle Associazioni, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, purchè il soggetto richiedente posseda i requisiti previsti dall'ultimo bando pubblicato.

Perentoriamente e comunque, i termini di scadenza della concessione sono stabiliti per tutti i soggetti sino all'adozione dei provvedimenti concernenti le nuove assegnazioni, a seguito di espletamento delle procedure pubbliche previste dal bando quinquennale.

GESTIONE DEI TERRENI

Art. 6

Il lotto di terreno concesso dovrà essere gestito prevalentemente dalla persona a cui è stato assegnato. I familiari potranno coadiuvare il concessionario, senza sostituirsi totalmente allo stesso.

I concessionari avranno diritto di utilizzare, di comune accordo, i servizi che verranno messi a disposizione dal Comune di Codogno.

Il concessionario sarà chiamato ad impegnarsi a:

- ✓ mantenere l'orto o il giardino assegnato in uno stato manutentivo assolutamente decoroso, libero da erbacce e infestanti e coltivato;
- ✓ non tenere in situ animali di qualsiasi specie;
- ✓ non detenere sostanza infiammabili di alcun tipo;
- ✓ tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. viottoli);
- ✓ sostenere le spese per la gestione del terreno, comprensive per l'acqua per l'irrigazione.

Il concessionario non potrà utilizzare/occupare, a nessun titolo, spazi all'interno o adiacenti alla zona ortiva, in aggiunta all'appezzamento di terreno assegnato.

La concessione in uso del terreno comunale è gratuita.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose nella conduzione e nell'utilizzo degli orti.

Art. 7

L'assegnazione ha durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario possibilmente con almeno 3 mesi di anticipo. Non è mai ammesso il rinnovo tacito. Non è previsto alcun diritto di successione della concessione e non è ammessa delega ad altre persone per la conduzione del lotto assegnato, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi precedenti e successivi. In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l'assegnatario o i suoi familiari sono tenuti a comunicare la temporanea assenza al Servizio patrimonio dell'Ente a fornire apposita delega che responsabilizzi la conduzione e l'assunzione degli obblighi concessori, durante la temporanea assenza, ad altra persona (che firmerà la delega per accettazione). Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, anche senza la possibilità di prevedere

una durata della sospensione dell'attività di conduzione, è fatto obbligo all'assegnatario, anche il tramite di un suo familiare, di darne comunicazione al Servizio Patrimonio dell'Ente, per gli adempimenti di competenza. Il familiare, che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di decesso dell'assegnatario durante il periodo di validità della concessione, fare richiesta scritta Al Servizio Patrimonio dell'Ente di continuazione di conduzione dell'orto, fino alla naturale scadenza della concessione stessa. La suddetta domanda verrà valutata e potrà essere concessa dal Responsabile del Servizio patrimonio solo se il richiedente sia il coniuge o un parente o un affine di 1° grado. L'Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

Art. 8

I prodotti provenienti dalla coltivazione di tali porzioni di terreno non dovranno e non potranno mai essere venduti a terzi dal concessionario, pena la immediata revoca dell'assegnazione.

I concessionari dei 4 lotti assegnati ad associazioni per finalità di agricoltura sociale dovranno rendersi disponibili ad aderire ad un progetto di coordinamento finalizzato alla creazione di un sistema gestionale condiviso.

Art. 9

In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nel relativo contratto di concessione, sono previste in ordine:

1. richiamo scritto;
2. revoca dell'assegnazione.

Sia il richiamo scritto che la revoca, debitamente motivate, verranno comunicate direttamente dal Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Codogno al concessionario.

Art. 10

Il Comune di Codogno declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali furti, danni e/o incidenti derivanti dalla conduzione dei lotti di terreno da parte dei concessionari. L'Amministrazione Comunale si manleva preventivamente da ogni responsabilità civile o penale ad essa non direttamente collegabile per qualsiasi evento sinistoso interessanti persone, cose o animali.

NORME PER IL RISPETTO AMBIENTALE

Art. 11

È fatto assoluto divieto di utilizzo di pesticidi, antiparassitari, diserbanti ed altri prodotti simili che possono recare pericolo alle persone ed all'ambiente. L'Amministrazione Comunale sosterrà e incentiverà, anche attraverso momenti di formazione e informazione, tutte le metodologie e le tecniche di coltivazione biologica.

Art. 12

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuata in modo differenziato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in applicazione delle tecniche di agricoltura sostenibile. Non dovranno essere abbandonati presso l'area concessa e presso le parti comuni rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 13

L'uso dell'acqua è consentito solo ed esclusivamente per l'innaffiatura dei lotti di terreno secondo le modalità e le disposizioni vigenti. È pertanto vietato l'utilizzo dell'acqua per altre finalità. Ogni infrazione accertata rispetto a tale divieto costituirà motivo per l'immediata revoca della concessione.

Art. 14

È vietato l'accesso all'area riservata alle finalità di cui al presente Regolamento, di automezzi a motore.

RESPONSABILI

Art. 15

L'Amministrazione Comunale designerà un referente per la vigilanza relativamente agli obblighi che interesseranno tutta l'area oggetto della concessione. A tale ruolo, che potrebbe essere svolto in collaborazione con altri enti e/o associazioni del territorio, verranno affidati i compiti di sorveglianza e controllo sugli interventi nelle parcelle individuali e nelle parti comuni e di vigilanza per l'applicazione del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il referente designato, può intervenire nelle particelle individuali per adattare alla realizzazione dell'iniziativa o per rimuovere eventuali strutture incompatibili con le finalità qui disciplinate.